



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 13.12.1995
COM (95) 653 def.

95/0355 (CNS)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
CONTRO IL RAZZISMO, LA XENOFOBIA E L'ANTISEMITISMO

e

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proclama il 1997 "Anno europeo contro il razzismo"

(presentate dalla Commissione)

INDICE

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Il problema**
- 1.2 La necessità di una risposta europea**
- 1.3 Le istituzioni europee e la lotta contro il razzismo**
- 1.4 Lo scopo della comunicazione**

2. L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE CONTRO IL RAZZISMO

- 2.1 Principi orientativi**
- 2.2 Strumenti disponibili**
- 2.3 Principali settori di intervento**

- 2.3.1** *Promozione dell'integrazione e apertura di nuove vie verso la sua piena realizzazione*
- 2.3.2** *Promozione della parità di opportunità e repressione della discriminazione*
- 2.3.3** *Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e lotta contro i pregiudizi*
- 2.3.4** *Prevenzione degli atteggiamenti e della violenza di stampo razzista*
- 2.3.5** *Monitoraggio e punizione delle azioni criminali*
- 2.3.6** *Cooperazione internazionale*
- 2.3.7** *La questione della legislazione a livello europeo*

3. 1997: ANNO EUROPEO CONTRO IL RAZZISMO

Relazione introduttiva

Proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 "Anno europeo contro il razzismo"

Allegato

Scheda finanziaria

1. INTRODUZIONE

Lo scopo della presente comunicazione è di analizzare più a fondo il contributo della Commissione europea alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo. Essa è stata preparata alla luce della relazione della commissione consultiva su razzismo e xenofobia, presentata al Consiglio europeo di Cannes nel mese di giugno 1995, ed è stata concepita come strumento complementare alle attività del Consiglio e del Parlamento europeo in fase di realizzazione in questo settore. Oltre a descrivere a grandi linee le iniziative che la Commissione intende avviare nel corso dei prossimi anni, la comunicazione presenta anche una proposta di decisione del Consiglio relativa alla proclamazione del 1997 quale "Anno europeo contro il razzismo".

1.1 Il problema

Il persistere dei fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo in tutta la Comunità europea costituisce una sfida importante per le nostre società e benché sia difficile quantificare l'esatta entità del problema, è tuttavia impossibile ignorarlo. Azioni criminali di matrice razzista vengono segnalate in tutta la Comunità con inquietante regolarità. Ancora più allarmante è una tendenza occulta al pregiudizio e alla discriminazione riscontrabile in vari ceti sociali, nonché l'uso sempre più comune di un linguaggio razzista nelle manifestazioni politiche pubbliche in tutti gli Stati membri della comunità. L'opinione pubblica ha preso coscienza del fatto che il razzismo costituisce un grave pericolo per la società democratica e di conseguenza diventano sempre più pressanti le richieste di provvedimenti, da adottare a tutti i livelli - locale, regionale, nazionale ed europeo -, per far fronte al problema.

Le cause del persistere degli atti di razzismo, xenofobia e antisemitismo nelle nostre società sono complesse e non vengono esaminate analiticamente nella presente comunicazione. E' tuttavia palese che le ragioni essenziali del razzismo vanno ben oltre l'evidente e irrazionale pregiudizio. Una serie di altri fattori, come il basso livello di istruzione, la scarsa integrazione, la disoccupazione, la povertà, la segregazione ed il degrado urbano, contribuiscono anch'essi a creare un clima favorevole al dilagare dei fenomeni di stampo razzista. Nel contempo, non sembra affatto infondato ritenere che fattori culturali di più ampio respiro, quali il sempre più spiccato individualismo e le incertezze sul futuro, concorrano anch'essi a risvegliare il pregiudizio razziale.⁽¹⁾ Va da sé che le misure contro il razzismo possono essere efficaci solo se vengono integrate in una più vasta serie di politiche mirate a migliorare le condizioni sociali ed economiche, considerate fattori potenzialmente in grado di aggravare tali fenomeni. Infatti, provvedimenti indiretti di questo tipo potrebbero essere fondamentali per conseguire risultati positivi, nella misura in cui impediscono l'insorgere di condizioni che alimentano il propagarsi di atteggiamenti razzisti e xenofobi.

1.2 La necessità di una risposta europea

La responsabilità primaria nel contrastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo incombe agli Stati membri, o addirittura alle autorità regionali o locali. Il modo in cui vengono perpetrati gli atti di razzismo, xenofobia e antisemitismo, la loro virulenza e la loro intensità, variano notevolmente, e di conseguenza variano le misure adottate dagli Stati membri per ridurre i pregiudizi, sopprimere le discriminazioni e punire le azioni criminali di matrice

⁽¹⁾ "Indagini sui valori europei", condotta nel 1981 e nel 1990-91.

razzista. Alcuni paesi hanno formulato chiare disposizioni giuridiche ed hanno maturato una considerevole esperienza nell'attuazione di strategie atte a promuovere il rispetto e la comprensione reciproci fra i diversi membri della società. Altri si sono finora sentiti meno motivati, nelle loro specifiche circostanze, ad elaborare tali disposizioni e stanno ora prendendo in considerazione la necessità di un intervento più vigoroso e gli strumenti cui fare ricorso.

Nel contempo, sebbene il problema sia di natura essenzialmente locale o nazionale, esso ha tuttavia una chiara connotazione transnazionale ed è dunque di portata europea. Nessuno Stato membro ne è risparmiato e viene insistentemente sollecitato da più parti una risposta a livello europeo a complemento e sostegno delle misure adottate a livello nazionale, ed in particolare per garantire che la legislazione comunitaria venga applicata in maniera non discriminatoria. Da lungo tempo è in corso un dibattito giuridico e istituzionale sul ruolo preciso che dovrebbero svolgere le istituzioni della Comunità europea, vi è tuttavia un consenso generale a profondere sforzi per varare provvedimenti adeguati.

La necessità di porre le fondamenta di una comunità più vasta e più profonda tra popoli troppo spesso avversi in conflitti violenti era un elemento essenziale degli ideali che hanno ispirato i fondatori della Comunità. La difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, valori fondamentali del progetto di integrazione europea, non può essere separata dal rifiuto del razzismo. La lotta contro il razzismo costituisce infatti un elemento imprescindibile dell'identità europea.

A livello politico, le istituzioni europee hanno dichiarato in numerose occasioni la loro ferma intenzione di difendere i diritti umani e le libertà fondamentali, così come hanno ripetutamente condannato l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo. Inoltre, l'impegno della Comunità di rispettare i diritti fondamentali è ora sancito dal trattato stesso. Il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione costituisce uno dei principi centrali cui si ispirano tutte le politiche comunitarie, e la recrudescenza degli atteggiamenti razzisti e xenofobi è in netto contrasto con tale diritto.

La Commissione naturalmente assolve una funzione importante per quanto riguarda il garantire la libera circolazione delle persone e la coesione economica e sociale, la promozione di un buon livello di istruzione, ecc., ovvero esercita già un'influenza sulle politiche nei settori che contribuiscono indirettamente a combattere il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo. Sotto questo profilo, e in osservanza del principio della sussidiarietà, la Commissione ritiene che l'azione a livello europeo sia giustificata laddove esista un chiaro valore aggiunto a quanto si può conseguire esclusivamente a livello nazionale, oppure nei casi in cui sia necessario un intervento per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e la realizzazione degli obiettivi previsti dal trattato nell'intera Comunità.

1.3 Le istituzioni europee e la lotta contro il razzismo

Nel mese di gennaio 1986, il Parlamento europeo ha adottato la prima relazione della sua commissione d'inchiesta sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa⁽²⁾ (relazione Evrigenis). Nel giugno 1986, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione

⁽²⁾ Parlamento europeo, Relazione sulle conclusioni della commissione d'inchiesta sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa, Strasburgo, dicembre 1986.

hanno adottato una dichiarazione comune contro il razzismo e la xenofobia⁽³⁾, nella quale si sottolinea, tra l'altro, "l'importanza di una informazione adeguata ed obiettiva e di una sensibilizzazione di tutti i cittadini di fronte ai pericoli del razzismo e della xenofobia e la necessità di vigilare costantemente affinché venga evitato o represso qualsiasi atto o forma di discriminazione". La Carta comunitaria sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 ricorda l'importanza della lotta contro tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sulle differenze di sesso, di colore, di razza, di opinione politica e di religione⁽⁴⁾; nel maggio 1990, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia⁽⁵⁾.

Nel dicembre 1990, il Parlamento europeo ha adottato la seconda relazione della sua commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia⁽⁶⁾ (relazione Ford). Ha inoltre adottato una vasta serie di risoluzioni sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, in parte per rispondere a specifiche azioni criminali a sfondo razzista, in parte sotto forma di contributo ad una politica a medio termine.⁽⁷⁾ Tali risoluzioni sono state formulate sia per rammentare alle altre istituzioni europee il parere ripetutamente espresso dal Parlamento in merito alla necessità di un incisivo potenziamento delle iniziative a livello europeo, sia per proporre una serie di provvedimenti specifici considerati prioritari dal Parlamento.

Nel 1992, il Comitato economico e sociale ha adottato una risoluzione sul razzismo, la xenofobia e l'intolleranza religiosa.⁽⁸⁾ Nel suo parere in merito al libro bianco della Commissione sulla politica sociale, il Comitato ha sottolineato la sua convinzione che "l'inserimento dei diritti di cittadinanza nel trattato dovrebbe comprendere una disposizione che vieti discriminazioni motivate da sesso, colore, razza, opinioni o convinzioni religiose diverse."⁽⁹⁾

(3) GU C 158 del 25 giugno 1986, pag. 1.

(4) Carta comunitaria sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai Capi di Stato e di Governo, Lussemburgo (OOPEC), 1992.

(5) GU C 157 del 27 giugno 1990, pag. 1.

(6) Parlamento europeo, Relazione preparata per conto della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia sulle conclusioni dell'inchiesta, Lussemburgo (EUR-OP), 1991.

(7) Parlamento europeo: Risoluzione sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa e il pericolo della violenza estremista di destra, 27 aprile 1993, GU N. C 150 del 31 maggio 1993; Risoluzione sulla recrudescenza del razzismo in Europa e gli attacchi criminali contro cittadini turchi in Germania, 24 giugno 1993, GU N. C 194 del 19 luglio 1993; Risoluzione sul razzismo e la xenofobia, 2 dicembre 1993, GU N. C 342 del 20 dicembre 1993; Risoluzione sulla situazione degli zingari nella Comunità, 21 aprile 1994, GU N. C 128 del 9 maggio 1994; Risoluzione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, 27 ottobre 1994, GU N. C 323 del 21 novembre 1994; Risoluzione sugli assassinii di stampo razzista in Austria, 16 febbraio 1995, GU N. C 56 del 3 giugno 1995; Risoluzione sugli atti di violenza razzista in Francia e in Italia, 16 febbraio 1995, GU N. C 89 del 10 aprile 1995; Risoluzione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, 27 aprile 1995, GU N. C 126 del 22 maggio 1995. Risoluzione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo del 27 ottobre 1995 (non ancora pubblicata).

(8) Comitato economico e sociale, Risoluzione sul razzismo, la xenofobia e l'intolleranza religiosa, CES 1387/92.

(9) Comitato economico e sociale, Parere in merito al Libro bianco "La politica sociale europea: uno strumento di progresso per l'Unione" GU N. C 397/33 del 31 dicembre 1994.

Il Comitato delle regioni, nel suo parere sul medesimo libro bianco della Commissione, ha posto l'accento sul ruolo decisivo svolto dagli enti locali e regionali nella lotta contro il razzismo e la xenofobia, e appoggiato "l'intenzione della Commissione di avviare un dibattito sull'introduzione nei trattati di un riferimento esplicito alla lotta alla discriminazione in base a sesso, razza, religione, età e menomazione."⁽¹⁰⁾

Il Consiglio europeo ha adottato quattro dichiarazioni, nelle quali esprime la propria condanna del razzismo e della xenofobia⁽¹¹⁾ e la convinzione che "allo scopo di combattere tale fenomeno, debbano essere prese in tutta l'Europa misure vigorose ed efficaci, tanto sul piano dell'educazione che su quello legislativo"⁽¹²⁾. A Copenaghen, nel 1993, il Consiglio europeo ha ricordato "le sue precedenti dichiarazioni su razzismo e xenofobia" e ha deciso "di intensificare gli sforzi per individuarne ed estirparne le cause", rendendosi garante "che gli Stati membri faranno quanto è in loro potere per proteggere immigrati, profughi e altre persone dalle espressioni e manifestazioni di razzismo ed intolleranza".⁽¹³⁾

Nel giugno 1994, il Consiglio europeo, riunitosi a Corfù, ha compiuto ulteriori progressi approvando l'iniziativa franco-tedesca contro il razzismo e la xenofobia. Il Consiglio ha deciso di istituire una commissione consultiva "incaricata di fare raccomandazioni in merito alla cooperazione tra governi e tra le varie parti sociali per incoraggiare la tolleranza e la comprensione". Ha inoltre deciso di "sviluppare una strategia globale a livello dell'Unione con l'obiettivo di combattere gli atti di violenza razzista e xenofoba".⁽¹⁴⁾

Nel dicembre 1994, il Consiglio europeo riunitosi ad Essen ha preso atto della relazione interinale della commissione consultiva, ha approvato gli orientamenti ivi contenuti ed ha chiesto alla commissione "di approfondire i lavori in corso nei differenti settori dell'istruzione e della formazione, dell'informazione e dei mezzi di comunicazione di massa, nonché della polizia e della giustizia". Ha inoltre citato le iniziative avviate dai consigli "Giustizia e affari interni", "Istruzione" e "Gioventù", giudicandole "una solida base per la realizzazione di ulteriori progressi verso una strategia comune dell'Unione contro il razzismo e la xenofobia".⁽¹⁵⁾

Nel giugno 1995, la commissione consultiva e il consiglio "Affari interni" hanno presentato le loro relazioni al Consiglio europeo di Cannes; in tale occasione il Consiglio ha invitato la commissione consultiva "ad ampliare il suo lavoro al fine di studiare, in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, la possibilità di costituire un Osservatorio europeo del razzismo e della xenofobia".⁽¹⁶⁾

(10) Comitato delle regioni, Parere in merito al libro bianco sulla politica sociale europea, ristampato in: Commissione europea, Programma a medio termine di azione sociale, Europa sociale 1/95, Lussemburgo (EUROP), 1995.

(11) Dublino, maggio 1990; Maastricht, dicembre 1991; Edimburgo, dicembre 1992; Copenaghen, giugno 1993.

(12) Consiglio europeo di Edimburgo, 11-12 dicembre 1992, Conclusioni della presidenza.

(13) Consiglio europeo di Copenaghen, 21-22 giugno 1993, Conclusioni della presidenza.

(14) Consiglio europeo di Corfù, 24-25 giugno 1994, Conclusioni della presidenza.

(15) Consiglio europeo di Essen, 9-10 dicembre 1994, Conclusioni della presidenza.

(16) Consiglio europeo di Cannes, 26-27 giugno 1995, Conclusioni della presidenza.

La Commissione europea, da parte sua, ha continuato a promuovere il dibattito a livello europeo. Dalle reazioni al libro verde del 1993 sulla politica sociale è emersa un'esigenza generale di ulteriori provvedimenti, cui si è fatto riferimento sia nella comunicazione sulle politiche d'immigrazione e di asilo, il cui ultimo capitolo è dedicato alla lotta contro la discriminazione razziale e agli strumenti per far fronte al problema del razzismo e della xenofobia⁽¹⁷⁾, sia nel libro bianco del 1994 sulla politica sociale.⁽¹⁸⁾

All'inizio dell'attuale mandato della Commissione, il Presidente Santer ha risposto alle richieste più volte rinnovate dal Parlamento europeo chiedendo al commissario competente in materia di occupazione, relazioni industriali e affari sociali di assumersi la responsabilità del coordinamento del contributo della Commissione alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, in collaborazione con i commissari responsabili per la giustizia e gli affari interni e per l'istruzione, la formazione e la gioventù.

1.4 Lo scopo della presente comunicazione

Al fine di dare maggiore impulso al suo contributo in questo settore, e alla luce delle diverse prese di posizione sul Libro Bianco - in particolare quelle del Parlamento europeo -, nel programma a medio termine di azione sociale 1995-1997⁽¹⁹⁾, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare la presente comunicazione. Essa si prefigge un duplice obiettivo: in primo luogo, organizzare le attività della Commissione in questo settore e stabilire come verranno messe a punto nel prossimo periodo. In secondo luogo, presentare una proposta specifica per una decisione del Consiglio di proclamare il 1997 "Anno europeo contro il razzismo".

La comunicazione tiene conto, per quanto possibile, delle principali risoluzioni adottate dal Parlamento europeo nel corso degli ultimi due anni, delle raccomandazioni della commissione consultiva, del lavoro in corso di realizzazione nell'ambito del consiglio "Giustizia e affari interni" su iniziativa della presidenza spagnola, e delle risoluzioni adottate dai consigli "Affari sociali" e "Istruzione"⁽²⁰⁾, entrambi i quali hanno preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare la comunicazione.

2. L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE CONTRO IL RAZZISMO

Fin dalla Dichiarazione comune contro il razzismo e la xenofobia del 1986, la Commissione ha partecipato attivamente all'elaborazione di una risposta europea al problema del razzismo. La presente comunicazione fornisce una descrizione generale di quanto la Commissione sta facendo e di quanto si propone di fare in futuro ed è stata formulata per contribuire al dibattito europeo sul miglior modo di far fronte al problema del razzismo e per porre in luce

⁽¹⁷⁾ Commissione europea, Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche d'immigrazione e di asilo, COM (94) 23 def., 23 febbraio 1994, capitolo III 4.4.

⁽¹⁸⁾ Commissione europea, La politica sociale europea: uno strumento di progresso per l'Unione, COM(94) 333, 27 luglio 1994.

⁽¹⁹⁾ Commissione europea, Programma a medio termine di azione sociale 1995-1997, Europa sociale 1/95, Lussemburgo (EUR-OP), 1995, 6.5.1.

⁽²⁰⁾ Rispettivamente il 5 ottobre 1995 (Pres/95/274) e il 23 ottobre 1995 (Pres/95/288).

il ruolo specifico che la Commissione può svolgere per integrare le azioni degli Stati membri in questo settore.

2.1 Principi orientativi

La lotta contro il razzismo richiede la cooperazione tra una vasta serie di organismi. Benché siano necessarie misure specificamente concepite per combattere il razzismo, tali misure specifiche dovrebbero dare impulso alla definizione e alla valutazione di strategie innovative e successivamente promuovere la loro attuazione su scala più vasta, laddove esse possono dimostrarsi efficaci. In tale contesto, la Commissione assicurerà una stretta cooperazione ed il coordinamento delle sue politiche dal punto di vista del loro contributo effettivo o potenziale alla lotta contro il razzismo. Promuoverà inoltre sinergie tra i vari strumenti descritti qui di seguito, offrendo opportunità di scambiare, nell'ambito dei diversi programmi, esperienze e informazioni.

La prevenzione deve costituire l'obiettivo centrale di tutte le strategie contro il razzismo. Sebbene i procedimenti giudiziari e la repressione svolgano un ruolo indispensabile, le strategie a lungo termine devono, per quanto possibile, fondarsi sulla partecipazione volontaria di tutte le parti interessate, e sulla creazione di condizioni tali da consentire a tutti i membri della società di percepire che le diversità di natura etnica o culturale nell'Europa contemporanea in definitiva costituiscono una fonte di vantaggio tangibile.

Le priorità vanno fissate sulla base della cooperazione. Al fine di garantire la pertinenza e la compatibilità delle sue azioni, la Commissione dovrà prevedere contatti regolari con tutte le parti interessate per definire le proprie attività e vigilare sulla loro attuazione. Tale iniziativa creerà nuove opportunità di scambio di esperienze e informazioni a livello transnazionale e consentirà di seguire da vicino e valutare i progetti pilota, nonché divulgare i risultati di tale cooperazione.

Nel definire le sue attività nel settore la Commissione rispetterà scrupolosamente il principio della sussidiarietà. Intraprenderà azioni entro i limiti dei propri poteri e si adopererà affinché vengano svolte le sole azioni che, per via degli effetti perseguiti, meglio si prestano ad essere compiute a livello comunitario. In questo senso, essa privilegierà il conseguimento di un plusvalore quanto mai elevato attraverso la cooperazione a livello comunitario. A tal fine, la Commissione valuterà attentamente la qualità di qualsiasi iniziativa da essa promossa, cercando in particolare di identificare e divulgare le prassi più efficaci, facilitarne la diffusione e rendendo disponibili i risultati ottenuti a tutte le parti interessate, aiutandole così ad approfondire le analisi e a migliorare le prassi adottate a livello nazionale, regionale o locale. Per garantire la massima trasparenza, la Commissione pubblicherà relazioni ad intervalli regolari sugli interventi compiuti nel settore.

2.2 Strumenti disponibili

Nella pianificazione del suo contributo alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, la Commissione favorirà innanzi tutto l'introduzione di misure adeguate nei vari strumenti già disponibili per le politiche nei settori interessati.

Tra questi, è fondamentale il Fondo sociale europeo, costituito per contribuire a migliorare il tenore e la qualità della vita e per rafforzare la coesione economica e sociale all'interno della Comunità; in quanto tale, il Fondo offre un contributo, sia pure indiretto, al risanamento

delle condizioni sociali che alimentano il propagarsi del pregiudizio e dell'odio razziale. Il 19% della dotazione per gli obiettivi 1 e 3 del Fondo sociale (per un totale di 3,7 miliardi di ECU nel periodo 1994-1999) è dunque specificamente destinato a misure atte a contrastare l'esclusione sociale.

Più specificatamente, da qualche tempo esistono possibilità di finanziare misure volte a promuovere l'integrazione e a combattere il razzismo nel quadro delle iniziative comunitarie che attingono al Fondo sociale, in particolare l'iniziativa comunitaria *Occupazione-Horizon* che dispone di uno stanziamento di 730.000 milioni di ECU. Tali possibilità sono state notevolmente potenziate dalla proposta, presentata nel mese di ottobre 1995, di creare - nel contesto della ripartizione della rimanente riserva di bilancio per le iniziative comunitarie - un nuovo elemento dell'iniziativa *Occupazione*, e cioè **Occupazione-Integrazione**. L'obiettivo di *Occupazione-Integrazione* è di promuovere misure atte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e le opportunità occupazionali dei gruppi economicamente e socialmente più vulnerabili che ne vengono esclusi, o che corrono il rischio di venirsene esclusi. L'iniziativa propone una vasta serie di misure tese a promuovere l'integrazione sociale dei gruppi svantaggiati, mirando infine a facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Si incoraggeranno in particolare le iniziative incentrate sulle necessità specifiche degli immigrati, delle minoranze etniche, dei profughi e degli zingari⁽²¹⁾, collettività confrontate da una maggiore discriminazione sul mercato del lavoro, conseguentemente al persistere del razzismo e della xenofobia in Europa. In questo contesto, un accento particolare sarà posto sugli interventi a favore delle zone svantaggiate, laddove le soluzioni comunitarie miranti alla riqualificazione dei quartieri si possono combinare con iniziative volte a creare nuovi posti di lavoro. Tutte le misure previste da questo elemento dell'iniziativa *Occupazione* saranno imperniate sul principio di dare maggiore autorevolezza ai gruppi colpiti, promuovere la loro partecipazione attiva ai processi decisionali e offrire percorsi strutturati per la loro integrazione. Si insisterà sul dare fondamento ai metodi di attuazione e sulle strategie mirate ad incoraggiare la cooperazione e il partenariato per il perseguimento di obiettivi comuni. L'iniziativa *Occupazione-Integrazione* tiene anche conto della relazione della commissione consultiva su razzismo e xenofobia, nella quale si raccomanda l'adozione di una misura di questo tipo. Inizialmente previsto per il periodo 1997-1999, questo elemento dispone di una dotazione globale supplementare pari a 100 milioni di ECU ed i fondi attualmente disponibili per i gruppi svantaggiati nel quadro dell'iniziativa *Occupazione-Horizon* saranno anch'essi trasferiti a questa nuova misura.

Queste iniziative sono altresì integrate e sostenute da altri provvedimenti adottati nel quadro dei fondi strutturali, in particolare l'iniziativa comunitaria *Urban*, ma anche i *progetti pilota* nell'ambito di *Urban* ed i progetti avviati in conformità dell'articolo 10 del regolamento del Consiglio pertinente, ed infine l'iniziativa comunitaria *Adapt* nel quadro del Fondo sociale ed i progetti avviati conformemente all'articolo 6 del regolamento del Fondo sociale.

(21) Per ragioni di brevità, nella presente Comunicazione si usa il termine "immigrati e minoranze etniche" per designare i gruppi che sono attualmente oggetto di pregiudizio, odio e discriminazione razziale in Europa. Per una maggiore precisione, si dovrebbero includere anche le minoranze religiose, i profughi e gli zingari. Fra questi, numerosi sono cittadini degli Stati membri e di conseguenza cittadini dell'Unione. E' tuttavia importante riconoscere che nessun gruppo sociale o culturale può avere la certezza di non diventare mai vittima di atti di razzismo: quale sia il gruppo colpito dipende dalle circostanze predominanti in un determinato periodo e in una particolare zona.

Vanno inoltre citati in questo contesto altri programmi di azione comunitari nei settori dell'informazione e della cultura (per es. *Media II*) e delle pari opportunità (per es. la proposta per un *Quarto programma di azione per la parità di opportunità tra donne e uomini*). In quest'ottica, l'area III del programma mirato di ricerca socio-economica privilegia la comprensione delle cause degli atteggiamenti negativi nei confronti dei migranti e un'analisi comparativa degli esperimenti di integrazione in un contesto sociale multiculturale che hanno avuto successo.

Il secondo contributo di rilievo è offerto dagli strumenti che - direttamente o indirettamente - già contribuiscono alla lotta contro il razzismo e che continueranno a svolgere un ruolo determinante nel futuro. Tra questi i più significativi sono indubbiamente quelli nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù (per es. *Socrates, Leonardo da Vinci e Gioventù per l'Europa III*). In particolare, in questo contesto il capitolo Comenius del programma Socrates riveste un ruolo di rilievo, giacché mette in risalto il gemellaggio a livello transnazionale di scuole che si prefiggono obiettivi comuni volti ad elevare la qualità dell'istruzione. Ancor più specificatamente, l'azione II del capitolo Comenius pone in luce l'istruzione interculturale e l'istruzione dei figli dei migranti e degli zingari, collocando la prevenzione di tutte le forme di razzismo tra le priorità assolute di questa parte del programma. I fondi in dotazione per l'azione nel 1996 ammontano a circa 7 milioni di ECU.

Infine, ed in aggiunta a questi strumenti di più ampia portata, la Commissione fornisce anche finanziamenti ad un numero limitato di progetti pilota, gestiti principalmente da organizzazioni non governative e da associazioni di immigrati, volti a promuovere l'integrazione degli immigrati e delle minoranze etniche ed a combattere il razzismo e la xenofobia. Su iniziativa del Parlamento europeo, nel bilancio comunitario per il 1995 sono stati stanziati 3,4 MECU specificamente per promuovere azioni nell'ambito della lotta contro il razzismo.

Uno degli obiettivi perseguiti attraverso il finanziamento di tali progetti è di promuovere lo scambio di esperienze tra le organizzazioni interessate, nonché trasmettere e divulgare metodi ottimali. In questo contesto, nell'estate del 1995 la Commissione ha lanciato il **progetto Città contro il razzismo**, un nuovo, importante progetto pilota concepito per sostenere una piccola serie di iniziative, mirate a promuovere la cooperazione a livello locale per affrontare alcune questioni prioritarie ben definite. Si tratta della prevenzione degli atti di violenza razzista e della delinquenza giovanile, dello sviluppo di strategie che coinvolgano una pluralità di organismi nel monitoraggio degli incidenti a sfondo razzista, della promozione di una condotta civica responsabile e della democrazia locale nelle società multietniche.

Nell'ambito del progetto si instaureranno rapporti di cooperazione transnazionali tra queste iniziative locali, al fine di consentire una più ampia percezione delle problematiche, approfondire la loro analisi e infine migliorare le prassi adottate a livello locale. L'esperienza di queste iniziative locali sarà valutata al fine di costituire una base sulla quale elaborare e divulgare relazioni aggiornate a livello europeo in merito alle precise questioni affrontate, per consentire la diffusione delle esperienze e dei metodi adottati. La dotazione per questo progetto ammonta a 2 MECU per l'anno 1995 ed è previsto lo stanziamento di un importo analogo per il 1996.

La presente comunicazione riepiloga le diverse possibilità di contribuire alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo. Dal momento che essa è finalizzata a presentare una descrizione più coerente ed integrata delle attività della Commissione, la seguente presentazione si basa su una tematica piuttosto che su una visione settoriale, ponendo quindi l'accento sulla complementarità delle diverse azioni.

2.3 Principali settori di intervento

2.3.1 *Promozione dell'integrazione ed apertura di nuove vie verso la sua piena realizzazione*

La commissione consultiva su razzismo e xenofobia ha osservato che in tutti gli Stati membri gli immigrati e le minoranze etniche continuano a subire discriminazioni praticamente in tutti gli aspetti della vita sociale, dall'occupazione e l'alloggio all'istruzione, la formazione e l'accesso ai servizi. Tale situazione contribuisce alla loro esclusione ed emarginazione, e costituisce un ostacolo per la loro integrazione. Benché le politiche d'integrazione vere e proprie si spingano oltre l'ambito della presente comunicazione, è tuttavia evidente che esse rivestono un ruolo essenziale nel contrastare il razzismo e la xenofobia. Nella sua comunicazione del 1994 sulle politiche d'immigrazione e di asilo, la Commissione ha sottolineato con insistenza la necessità di promuovere l'integrazione delle minoranze etniche e degli immigrati residenti legalmente nelle nostre società, e ha concentrato l'attenzione, specificamente in questo contesto, sui nessi esistenti tra le politiche d'integrazione e la lotta al razzismo e alla xenofobia.

Lo sviluppo e la promozione del rispetto reciproco tra i diversi gruppi che compongono la società costituisce una sfida importante sia per gli immigrati e le minoranze etniche sia per la società nel suo insieme. Se da un lato è assiomatico il principio che uguali diritti comportano uguali doveri, è altrettanto indiscutibile che nelle nostre società vi è spazio sufficiente per l'espressione di una pluralità di culture. Questo è il contesto in cui deve essere messo alla prova il concetto di "rispetto reciproco".

Nel contempo, l'esclusione e la povertà costituiscono un terreno favorevole al propagarsi dell'odio razziale e combatterle contribuisce indirettamente, ma in maniera sostanziale, alla lotta contro il razzismo. Se le persone immigrate e appartenenti a minoranze etniche non vengono accettate pienamente come membri legittimi della società, e se ciò si manifesta nel fatto che subiscono svantaggi sproporzionati sia in termini economici che sociali, esse possono facilmente essere designate come capri espiatori e vedersi accollare la responsabilità dei problemi sociali anziché esserne considerate vittime, e infine divenire oggetto di persecuzioni e aggressioni.

Sulla base delle esperienze maturate in precedenza nella lotta contro l'esclusione sociale ed economica, la Commissione ha recentemente proposto l'iniziativa *Occupazione-Integrazione*, concepita per contribuire ad orientare l'attenzione sulle modalità in cui il razzismo e l'esclusione si rafforzano reciprocamente e per coadiuvare la formulazione di strategie mirate a porre fine a questa correlazione. Sarà accordata la priorità alla promozione di soluzioni integrate nell'ambito dell'intera serie di questioni riguardanti i gruppi vulnerabili, nonché alla promozione di progetti che prevedano l'intervento di un gran numero di partecipanti, tra cui le autorità pubbliche ed i loro enti, le organizzazioni non governative, gli organismi parastatali, le parti sociali, le piccole e medie imprese, ecc. Si mirerà inoltre ad incoraggiare la partecipazione di immigrati e di appartenenti a minoranze etniche alla pianificazione e all'attuazione dei progetti finanziati in questo ambito. Più specificamente, l'iniziativa intende:

- sviluppare modelli in grado di migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi pubblici per i gruppi vulnerabili;
- mettere a punto strutture di base e strategie comunitarie mirate a conferire maggiore autorevolezza a tali gruppi e promuoverne l'integrazione;

- migliorare l'accesso ai corsi di formazione, tra cui quelli rivolti agli educatori, ai consulenti, ai funzionari competenti per lo sviluppo locale, agli assistenti sociali, ecc.;
- agevolare la creazione di posti di lavoro e finanziare l'avviamento di imprese, cooperative e partnership tra il settore pubblico e quello privato.

Tenendo presenti le circostanze e i sistemi giuridici particolari degli Stati membri, l'iniziativa *Occupazione-Integrazione, nel perseguimento di tali obiettivi*, sosterrà finanziariamente le ONG al fine di aiutarle a promuovere una vasta serie di azioni mirate a migliorare la partecipazione degli immigrati e degli appartenenti a minoranze etniche alla vita pubblica, in particolare:

- finanziando iniziative intese a conferire maggiore autorevolezza ai gruppi locali di immigrati e di appartenenti a minoranze etniche affinché possano partecipare attivamente ai processi decisionali locali e alle istanze decisionali o consultive debitamente elette alle quali accedono sulla base delle attuali disposizioni regolamentari;
- finanziando i centri di consulenza giuridica, anche nei casi in cui questi ultimi forniscano informazioni sulle condizioni e sulle procedure da seguire per ottenere la nazionalità degli Stati membri;
- finanziando le ONG che conducono campagne di informazione sui diritti giuridici degli immigrati e degli appartenenti a minoranze etniche.

Sotto questo profilo, un'altra iniziativa di rilievo è il progetto *Città contro il razzismo*, il quale ha fra le sue priorità quella di promuovere il partenariato a livello locale allo scopo di dare impulso alla democrazia locale e favorire una cultura fondata su una condotta civica responsabile in contesti urbani multiculturali.

Un orientamento analogo viene seguito dalla *Rete delle città per l'istruzione interculturale*, la quale si misura con le sfide educative poste dai "quartieri difficili" delle città multiculturali e mira a confrontare tutta una serie di questioni legate al miglioramento della qualità nelle scuole, non da ultimo incoraggiando lo sviluppo di una cultura di merito per tutti gli scolari.

Nell'intento di predisporre una piattaforma a livello comunitario per gli immigrati e le minoranze etniche, la Commissione continuerà a patrocinare il Forum dei migranti, istituito nel 1991 su iniziativa del Parlamento europeo e finanziato nel quadro del bilancio comunitario. Il Forum è un organo politicamente indipendente, inizialmente costituito per dare voce agli immigrati originari dei paesi terzi nei confronti delle istituzioni europee. Uno dei suoi obiettivi prioritari è di contribuire alla lotta contro il razzismo e alla promozione della tolleranza e della comprensione tra le diverse comunità etniche, culturali e religiose dell'Europa. Allo scopo di consolidare la base della sua rappresentatività democratica, il Forum sta attualmente potenziando i suoi gruppi di supporto nazionali.

La Commissione continuerà inoltre a finanziare ELAINE (la rete europea interattiva delle autorità locali per le politiche a favore delle minoranze etniche), una rete di città che scambiano esperienze e informazioni sulle soluzioni efficaci per favorire l'integrazione degli immigrati e delle minoranze etniche e che ha organizzato seminari sui presupposti su cui fondare le politiche locali per la lotta contro il razzismo e sulle misure intese a ridurre la discriminazione e migliorare l'accesso delle minoranze etniche ai servizi pubblici a livello locale.

Accade spesso che la vita sociale quotidiana sia turbata dalle tensioni che emergono tra i diversi gruppi a causa di incomprensioni suscitate da modi di comportamento contrastanti, radicati nella cultura di un gruppo specifico (e quindi importanti per i suoi membri), ma che non vengono accettati facilmente da altri gruppi. Per far fronte a tali tensioni, ovvero per prevenirle o risolverle laddove insorgono, si sono spesso registrati risultati positivi facendo ricorso a mediatori. La Commissione ha finanziato un valido progetto per la formazione di mediatori zingari che potrebbe fungere da modello per interventi analoghi in altri settori. La Commissione, mediante una serie di misure e programmi, intende:

- promuovere e sostenere finanziariamente la formazione di mediatori, in particolare nei casi in cui essi appartengano alle comunità di immigrati o di minoranze etniche;
- promuovere corsi di formazione per funzionari e dipendenti pubblici, le cui mansioni professionali li pongono regolarmente a contatto con immigrati e minoranze etniche, in particolare laddove tali funzionari o dipendenti operano nella sfera dei servizi sociali, dell'assegnazione di alloggi o dei servizi sanitari.

2.3.2 *Promozione della parità di opportunità e repressione della discriminazione*

Il razzismo e la xenofobia costituiscono un grave pericolo non solo per l'equilibrio della società europea, ma anche per il regolare funzionamento dell'economia. Le imprese e le altre organizzazioni oggi operano in un ambiente sempre più multiculturale con clienti, fornitori e datori di lavoro di diversa estrazione etnica e culturale. Il successo sul mercato del lavoro dipende in misura sempre maggiore dalla capacità di realizzare al massimo il potenziale offerto da un contesto così diversificato.

Nel mese di ottobre 1995, le parti sociali riunitesi a Firenze hanno solennemente adottato una dichiarazione comune sulla prevenzione della discriminazione razziale e della xenofobia e sulla promozione della parità di trattamento sul luogo di lavoro, formulata con l'assistenza tecnica della Commissione. Il suo scopo è quello di promuovere la sensibilizzazione al problema quale insorge sul luogo di lavoro, ivi comprese le forme mascherate o inintenzionali di razzismo. Essa fornisce un orientamento in materia di prevenzione ed eliminazione del razzismo sul lavoro, incoraggiando una partecipazione attiva di tutte le parti interessate. Contemplando un'ampia gamma di circostanze in relazione con il posto di lavoro, che passano dall'assunzione alla formazione, alla promozione e ai licenziamenti, essa propone provvedimenti pratici e concreti suscettibili di essere adottati dalle imprese e da altre organizzazioni nell'intento di promuovere la parità a prescindere da razza, religione, provenienza etnica o nazionale e colore della pelle.

La Commissione attribuisce una grande importanza a questo strumento innovativo e intende quindi:

- finanziare progetti messi in atto dalle parti sociali, insieme o separatamente, al fine di garantire la divulgazione e la valutazione ottimale della dichiarazione;
- adoperarsi affinché la dichiarazione eserciti una profonda influenza sui progetti e sulle reti di progetti finanziati nel quadro dei suoi programmi nei settori dell'occupazione e della formazione, invitando i responsabili ad assicurare che nel mettere a punto e nel valutare tali programmi si tenga conto della dichiarazione;
- finanziare e divulgare studi mirati ad esaminare la possibilità di adattare i principi su cui si fonda la dichiarazione comune ad altri settori della vita sociale e pubblica, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di pratiche non discriminatorie in ambiti quali

l'accesso ai servizi pubblici (in particolare l'alloggio, la sanità, l'istruzione ed i servizi sociali).

La Commissione inviterà inoltre le reti europee concepite per debellare l'esclusione sociale ad approfondire e definire meglio il loro contributo alla lotta contro il razzismo, in particolare la piattaforma delle ONG sociali europee, la rete europea per la repressione dell'esclusione sociale, costituita dalla Confederazione sindacale europea, e la rete delle imprese europee per l'integrazione sociale, costituita al fine di promuovere e di ampliare la sfera di applicazione della dichiarazione europea delle imprese contro l'esclusione sociale.

La Commissione si è già adoperata per garantire agli studenti e ai giovani originari dei paesi terzi e legalmente residenti nell'Unione, pari opportunità di partecipare ai programmi comunitari nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù, offrendo ai giovani nuove possibilità di prendere parte a scambi culturali e di acquisire una più profonda comprensione delle culture diverse dalla propria.

Il capitolo *Comenius* del programma *Socrates* prevede misure miranti a:

- promuovere la dimensione multiculturale nell'istruzione ed aiutare a dotare gli studenti delle capacità necessarie per vivere in una società sempre più caratterizzata da diversità di ordine culturale e linguistico;
- promuovere il miglioramento della qualità dell'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, dei bambini zingari e dei figli dei lavoratori itineranti.

La Commissione cercherà inoltre, nel quadro dell'attuazione del programma *Leonardo* e nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà, di promuovere e incoraggiare misure atte a garantire uguali opportunità di accesso alla formazione per i giovani delle famiglie di immigrati in tutta la Comunità europea.

Infine, la Commissione stessa è un datore di lavoro che, riconoscendo appieno il principio delle pari opportunità, accoglie favorevolmente le domande presentate da persone appartenenti a minoranze etniche. I regolamenti applicati al personale delle istituzioni comunitarie sanciscono che "la selezione dei funzionari si deve effettuare senza distinzione di razza, religione o sesso". La Commissione esaminerà come migliorare ulteriormente in tal senso la propria politica delle assunzioni e pubblicitaria.

2.3.3 *Sensibilizzare l'opinione pubblica e lottare contro i pregiudizi*

Benché vi sia un ampio riconoscimento che il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo continuano a nuocere alle nostre società, non sono disponibili informazioni esaurienti ed accurate in merito all'entità del problema, in particolare a livello europeo. Al fine di coadiuvare le campagne di sensibilizzazione e contribuire ad un dibattito più informato, durante i preparativi per l'Anno europeo contro il razzismo e nel corso di tale anno, la Commissione intende:

- avviare un nuovo studio "Eurobarometro" sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, al fine di aggiornare le informazioni inizialmente raccolte in occasione di un'indagine svolta nel 1988;
- facilitare la preparazione e la divulgazione, da parte delle ONG (comprese le organizzazioni di esperti in mezzi di comunicazione), di relazioni sul razzismo nella Comunità;

- pubblicare, all'inizio del 1996, una versione aggiornata della relazione del 1992 sugli strumenti giuridici cui gli Stati membri possono fare ricorso per la lotta contro il razzismo e la xenofobia, e continuare ad aggiornare tale relazione in futuro;
- nell'edizione del 1996 della sua relazione annuale sull'immigrazione da paesi terzi (RIMET), porre un accento particolare sul razzismo e sulle misure adottate dagli Stati membri per contrastarlo.

A titolo di completezza, va menzionata in questo contesto un'iniziativa indipendente della Commissione finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica. Nella sua proposta per il Quarto programma di azione per la parità di opportunità tra donne e uomini (1996-2000), la Commissione invita anche gli Stati membri a scambiare informazioni ed esperienze, ad intervalli regolari, sulla promozione della dignità di tutte le donne e di tutti gli uomini che vivono negli Stati membri della Comunità. I settori di intervento prioritario che influiscono sulle iniziative della Commissione contro il razzismo, potrebbero essere quelli in cui la dignità delle donne e degli uomini è insidiata da abusi legati all'occupazione illegale e al traffico transfrontaliero di esseri umani, o da altre forme di sfruttamento e abuso.

In tutta l'Europa, le ONG sono spesso all'avanguardia nella lotta contro il razzismo. Per incoraggiare una più stretta cooperazione tra tali organizzazioni, come raccomandato dalla commissione consultiva, la Commissione intende:

- in occasione del Forum europeo sulla politica sociale (marzo 1996) assicurare che le ONG interessate abbiano l'opportunità di prendere parte al dibattito, in particolare sul tema delle pari opportunità nel senso più ampio del termine, al fine di condividere esempi di buona prassi e discutere le possibilità di approfondire la cooperazione;
- partendo da queste basi, esaminare le possibilità di sviluppare una più stretta cooperazione con le ONG operanti a livello europeo nei settori prioritari cui destinare i futuri interventi comunitari, e di dare maggiore impulso alla promozione di scambi di informazioni ed esperienze tra i progetti pilota locali.

Nelle circostanze attuali, gli immigrati e gli appartenenti a minoranze etniche sono spesso le principale vittime di atti di razzismo e di discriminazioni. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza del contributo positivo che questi gruppi possono offrire alla società, la Commissione intraprendere uno studio sul contributo che gli immigrati e le minoranze etniche hanno dato e continuano a dare alla società europea. Essa renderà inoltre tale studio disponibile alle organizzazioni che desiderano utilizzarlo nel quadro dell'Anno europeo contro il razzismo per campagne di informazione su questo tema.

I mezzi di comunicazione svolgono un ruolo centrale nella prevenzione e nella lotta contro il razzismo, in particolare per quanto riguarda la necessità di fornire informazioni utili a contrastare i pregiudizi e soprattutto informazioni che siano esse stesse prive di stereotipi. Questa osservazione riguarda tematiche estremamente sensibili, legate all'equilibrio tra la libertà di stampa da un lato ed il rispetto della dignità umana dall'altro. Benché la Commissione sia del parere che l'analisi di questa problematica competa essenzialmente agli esperti in mezzi di comunicazione, essa continuerà tuttavia a sostenere i loro sforzi intesi ad elevare i livelli di qualità in questo campo. Pertanto, la Commissione, conformemente ai consigli espressi dalla commissione consultiva, intende:

- continuare a sostenere gli sforzi profusi dagli enti di formazione dei giornalisti affinché si presti la dovuta attenzione agli aspetti professionali specifici del settore;

- verificare, in collaborazione con il Centro europeo per il giornalismo di Maastricht, l'opportunità di redigere e divulgare un vademecum per i giornalisti per assicurare fonti di informazioni accurate;
- esaminare la possibilità, nel quadro del programma MEDIA II, di stanziare dei fondi specifici per la realizzazione di programmi sulla dimensione multiculturale della società europea contemporanea;
- continuare a sostenere finanziariamente, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, il premio per i mezzi di informazione istituito dalla Federazione internazionale dei giornalisti per promuovere un uso più responsabile dei mezzi di informazione nei riguardi del razzismo e della xenofobia (la prima assegnazione di tale premio avverrà il 21 marzo 1996);
- sostenere finanziariamente gli sforzi compiuti dalle ONG al fine di agevolare l'accesso dei giovani appartenenti alle comunità di immigrati e alle minoranze etniche alle professioni nel settore dei mezzi di informazione.

L'istruzione svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro il pregiudizio razziale. Come ha osservato la commissione consultiva, numerose persone sono semplicemente inconsapevoli dei loro pregiudizi. Sulla base della lunga esperienza maturata nel promuovere l'istruzione dei bambini delle famiglie immigrate e appartenenti a minoranze etniche e l'istruzione interculturale per tutti gli scolari, mediante il programma Socrates recentemente avviato ed altri strumenti, la Commissione intende:

- promuovere l'istruzione interculturale patrocinando la definizione, l'attuazione e lo scambio di metodi d'insegnamento e di materiale didattico concepiti per stimolare il rispetto e la comprensione reciproci;
- esaminare la possibilità, così come raccomandato dalla commissione consultiva, di sviluppare reti per facilitare la creazione e lo scambio di tale materiale, in particolare nelle discipline che sotto questo profilo presentano il più alto potenziale, ossia la storia e la geografia, la letteratura, le scienze umane e la filosofia;
- favorire la creazione di strumenti per lo sviluppo di materiale didattico multimediale che abbracci la dimensione interculturale;
- fornire finanziamenti per la formazione iniziale e continua degli insegnanti al fine di dotarli delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per contrastare il razzismo e la discriminazione;
- promuovere politiche intese a migliorare l'accesso dei giovani appartenenti alle comunità di immigrati e alle minoranze etniche alla professione di insegnante;
- sostenere finanziariamente l'insegnamento delle lingue parlate dalle comunità di immigrati;
- finanziare progetti finalizzati allo sviluppo di materiali didattici allo scopo di potenziare il contributo dell'istruzione alla lotta contro il razzismo.

Per quanto riguarda la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, si stanno attualmente prendendo in esame gli aspetti legati al razzismo nell'ambito delle autorità giudiziarie. Compatibilmente con i lavori in corso di realizzazione, la Commissione intende sostenere una duplice strategia, che affronti da un lato potenziali manifestazioni di razzismo tra le autorità giudiziarie, e dall'altro il comportamento della polizia nei confronti delle attività di stampo razzista. Tali questioni sono strettamente legate, in quanto l'adozione di un metodo efficace di applicare la legge è possibile soltanto se l'organizzazione giuridica stessa è, e viene considerata, non discriminatoria. La Commissione è del parere che un approccio differenziato sia comunque utile.

Il primo elemento di un approccio di questo tipo potrebbe comportare l'elaborazione di una strategia di formazione della polizia per far fronte al problema della discriminazione. La base di tale strategia formativa - che andrebbe evidentemente applicata dai responsabili degli Stati membri - potrebbe in particolare concentrarsi su:

- un miglioramento della fiducia riposta dall'opinione pubblica nei corpi di polizia, dimostrando equità, tolleranza, comprensione e ponendo la giustizia ed il rispetto dei diritti umani alla base di tutte le attività;
- strategie non discriminatorie in seno alle stesse organizzazioni di polizia, consolidando quindi la capacità di queste ultime di affrontare in maniera più efficace il problema del razzismo e della xenofobia.

Una seconda strategia complementare potrebbe riguardare la formazione degli agenti di polizia all'esercizio delle loro mansioni in un'ottica di prevenzione e reazione per combattere la criminalità di matrice razzista. La formazione potrebbe prevedere:

- la comprensione del fenomeno del razzismo, la sua dimensione violenta ed aggressiva, ed il suo effetto sui diritti civili delle vittime;
- il modus operandi di gruppi violenti e razzisti ed il loro grado di pericolosità;
- corsi sulla legislazione in materia;
- la formazione sui comportamenti nei confronti delle vittime di atti di violenza e di discriminazioni razziali.

2.3.4 *Prevenire gli atteggiamenti e la violenza di stampo razzista*

Si è riscontrato con grande preoccupazione che le campagne volte a propagandare l'odio razziale sono spesso rivolte specificamente ai giovani, e in particolare ai giovani appartenenti a gruppi svantaggiati. Mediante il programma Gioventù per l'Europa, la Commissione intende promuovere lo sviluppo di un processo educativo di sensibilizzazione a lungo termine, processo che si può realizzare al meglio attraverso programmi che prevedano la partecipazione diretta dei giovani. I tipi di progetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti sono gli scambi intracomunitari tra i giovani, gli scambi con giovani provenienti da paesi terzi, le iniziative per la gioventù e periodi di servizio volontario. Nell'ambito di tali progetti, i giovani possono maturare esperienze sulle diversità culturale e apprendere a comunicare in un contesto interculturale. Numerosi giovani colgono l'opportunità di incentrare i loro progetti sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'esclusione sociale.

Mediante questa iniziativa ed altri strumenti, quali il *Piano d'azione per l'informazione dei giovani*, la Commissione ha corroborato gli sforzi degli Stati membri intesi a identificare nuovi metodi per meglio contrastare tale propaganda e prevenire i comportamenti razzisti. Sulla base di questa esperienza, essa, mediante i programmi sopra menzionati e il progetto *Città contro il razzismo*, continuerà a:

- offrire ai giovani l'opportunità di intraprendere iniziative proprie, sviluppare un senso di coscienza e responsabilità civica, trarre beneficio dalle diversità culturali e approfondire la propria comprensione dell'assurdità del razzismo dal punto di vista intellettuale;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei giovani sul razzismo, cooperando in particolare con il Consiglio d'Europa;

- offrire ai giovani, in particolare ai giovani appartenenti a gruppi svantaggiati, la possibilità di partecipare agli scambi transeuropei e di familiarizzare con la realtà delle diversità culturali dell'Europa;
- promuovere la definizione e l'attuazione di strategie volte a contrastare il razzismo tra i giovani, e ad arginare la loro inclinazione a fare ricorso alla violenza (e alla violenza razzista in particolare);
- incoraggiare la pratica di attività legate allo sport per contrastare gli atteggiamenti razzisti fra i giovani, in particolare laddove tali atteggiamenti sono di per sé legati agli avvenimenti sportivi (per es. il teppismo nel calcio);
- sostenere finanziariamente lo sviluppo e la valutazione di strategie mirate a contrastare i pregiudizi razziali e gli atteggiamenti razzisti fra i giovani.

2.3.5 *Monitoraggio e punizione dei crimini a sfondo razzista*

La decisione del Consiglio europeo di Cannes di chiedere alla commissione consultiva su razzismo e xenofobia di esaminare, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, la possibilità di istituire un Osservatorio europeo del razzismo e della xenofobia esprime il riconoscimento della necessità di disporre di informazioni più accurate. La Commissione per qualche tempo ha finanziato progetti condotti da ONG intesi a formulare criteri e procedure per il monitoraggio degli incidenti di matrice razzista. I risultati di tali progetti saranno ulteriormente valutati e verificati nel quadro di un elemento specifico del progetto Città contro il razzismo, che si prefigge l'obiettivo di instaurare associazioni a livello locale (alcune delle quali coinvolgeranno anche le forze di polizia locali) per seguire da vicino il comportamento e la violenza razzisti. I risultati di questo progetti potranno offrire un utile contributo al lavoro futuro dell'Osservatorio.

L'impedimento e l'azione penale contro i crimini di tampo razzista sono di competenza degli Stati membri e la Comunità, entro i limiti delle proprie competenze, interviene soltanto a sostegno dell'azione di questi ultimi. La relazione dei consigli "Giustizia" e "Affari sociali" presentata al Consiglio europeo di Cannes presenta il lavoro e le discussioni in materia di polizia e cooperazione tra le autorità giudiziarie ed è integrata dalle conclusioni sui nessi esistenti tra l'immigrazione clandestina e il razzismo e la xenofobia. La relazione pone in luce la necessità di provvedere alla formazione e all'istruzione continua all'interno dei corpi di polizia, di svolgere indagini statistiche allo scopo di rendere immediatamente riconoscibili la natura e la portata dei fenomeni di natura razzista e xenofoba, siano essi evidenti o incomincino appena a manifestarsi, nonché la necessità di scambiare informazioni a livello operativo. Uno studio delle disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri in materia di razzismo e xenofobia ha dimostrato che l'incitamento all'odio razziale costituisce una forma di reato nella maggior parte dei paesi, e che la diffusione e la distribuzione di materiale razzista e xenofobo viene altresì punita in vari modi. Sono state tuttavia riscontrate notevoli differenze tra i provvedimenti giuridici adottati negli Stati membri contro le organizzazioni razziste.

L'esistenza di incidenti di carattere razzista in tutti gli Stati membri conferisce al problema una portata europea che richiede, come è stato riconosciuto in occasione del vertice di Corfù, una strategia globale a livello dell'Unione per combattere gli atti di violenza razzista e xenofoba, che si spinga oltre il miglioramento della cooperazione e consenta ad ogni Stato membro di attuare pienamente la sua propria strategia. L'armonizzazione della legislazione finalizzata ad applicare dovunque sanzioni efficaci contro il comportamento razzista appare una risposta adeguata e la soluzione più efficace per migliorare la cooperazione in campo giuridico.

Un passo in questa direzione è stato compiuto dalla presidenza spagnola che ha proposto un'azione comune nell'ambito della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, con la quale si disponga che taluni tipi di comportamento razzista e xenofobo vengano considerati crimini perseguibili a livello penale in tutti i 15 Stati membri. I tipi di comportamento previsti comprendono l'incitamento all'odio, la negazione o il condono di crimini contro l'umanità commessi a fini razzisti o xenofobi, la distribuzione di materiale razzista e xenofobo e la partecipazione alle attività di organizzazioni razziste o xenofobe. L'azione comune prevede anche il miglioramento della cooperazione nel campo del sequestro e della confisca di materiale razzista e xenofobo e la creazione di punti di contatto.

Sulla questione specifica della distribuzione di materiale razzista su Internet, la Commissione seguirà da vicino e parteciperà attivamente alla discussione dei problemi giuridici connessi con le tecnologie dell'informazione, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle responsabilità legate alla distribuzione di materiali vietati mediante sistemi elettronici (BBS).

2.3.6 Cooperazione internazionale

Nella lotta contro il razzismo e la xenofobia, la Commissione collabora con il Consiglio d'Europa e si propone di intensificare tale cooperazione. Si adopererà in particolare affinché si tenga conto e si dia seguito ai risultati di precedenti iniziative del Consiglio d'Europa. In particolare, la proposta della Commissione di proclamare un Anno europeo contro il razzismo intende fare affidamento sull'esperienza del Consiglio d'Europa per gestire la Campagna europea per la gioventù contro razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, e stimolare ulteriormente l'entusiasmo destato da tale campagna. Inoltre, la Commissione intende:

- cogliere l'opportunità di scambiare esperienze e migliorare i flussi di informazioni, in particolare al livello dei funzionari;
- esplorare la possibilità di gestire progetti e programmi comuni, aumentare il numero di progetti di pubblicazioni comuni, ecc.;
- approfondire la cooperazione con la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa e con il suo comitato sulla migrazione (CDMG), sviluppando, tra l'altro, il lavoro svolto da quest'ultimo sulla prevenzione e la lotta contro il razzismo.

La Commissione non lesinerà gli sforzi per far sì che problemi comuni vengano sollevati, se del caso, in sede di dialogo con i paesi terzi. Il rispetto e l'incentivazione dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, uno degli obiettivi della politica estera e della strategia di cooperazione allo sviluppo della Comunità, sono stati introdotti quale elemento essenziale degli accordi conclusi dalla Comunità con i paesi terzi. Ciò significa che risulta prevista la possibilità di sospendere un accordo in caso di grave violazione di elementi essenziali quali il mancato rispetto dei diritti delle minoranze. Gli accordi prevedono un dialogo su tali questioni, nonché una consultazione anteriormente ad una sospensione in caso di gravi violazioni.

Nel contesto dell'assistenza PHARE e TACIS ai paesi dell'Europa centrale ed orientale dell'ex Unione Sovietica, la Commissione intraprende varie iniziative volte a rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici. La Commissione ha, per esempio, sostenuto l'elaborazione di sistemi di reponsabilizzazione della polizia in Ungheria in cooperazione con l'ILEA (Agenzia internazionale per l'applicazione delle leggi) a Budapest.

Un contesto in cui il dialogo transatlantico potrebbe rivelarsi particolarmente utile è quello della cooperazione internazionale per impedire la diffusione su Internet di propagande razziste. Si inviteranno inoltre i fora internazionali, quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), a promuovere il rispetto dei diritti fondamentali.

La Commissione profonderà inoltre sforzi particolari per sviluppare le sue iniziative volte a migliorare la situazione degli zingari, sia all'interno che all'esterno della Comunità, in cooperazione con il Consiglio d'Europa e con l'OSCE. Nell'intero territorio europeo le comunità di zingari sono vittime di pregiudizi e di atti di violenza. La Commissione riconosce la necessità di introdurre misure a favore delle comunità di zingari nelle politiche seguite in tutta una serie di settori, ed in quest'ottica le diverse questioni dovranno essere esaminate nel loro insieme. Sono già state avviate iniziative volte ad affrontare questa situazione sotto il profilo dei diritti umani e ad incentivare la cooperazione tra i vari organismi all'interno e all'esterno della Comunità. Sono attualmente in esame ulteriori concetti mirati ad assistere gli zingari, fra cui la possibilità di instaurare rapporti di cooperazione nell'ambito dell'istruzione dei loro figli.

2.3.7 La questione della legislazione a livello europeo

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le richieste, presentate da più parti alla Commissione europea, di introdurre una legislazione a livello europeo mirata a combattere il razzismo e le altre forme di discriminazione. Tali richieste sono state presentate innanzi tutto, ma non per questo esclusivamente, dal Parlamento europeo. Per esempio, la risoluzione del Parlamento in merito al Libro bianco sulla Politica sociale europea invita la Commissione a "presentare una proposta di direttiva contenente misure atte a potenziare gli strumenti giuridici applicabili negli Stati membri nei confronti di razzismo e xenofobia", e sollecita la Commissione a presentare proposte per salvaguardare il diritto a pari opportunità di occupazione per tutte le persone, senza distinzione di età, sesso, razza, menomazione o religione"⁽²²⁾. Analogamente, la risoluzione del Parlamento in merito alla comunicazione della Commissione sulle politiche d'immigrazione e di asilo rileva "che vi sono motivi per sostenere che la lotta contro il razzismo e la xenofobia rientri nell'ambito del primo pilastro del Trattato sull'Unione", e "invita la Commissione a presentare una direttiva contro la discriminazione"⁽²³⁾.

Si tratta di una questione che ha suscitato profonde discussioni. Benché i trattati non contengano un riferimento specifico alle misure da adottare in questo settore, di fronte al persistere del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo in tutta l'Europa e alla dimensione transnazionale di questo fenomeno, è difficile negare la necessità di adottare misure adeguate a livello europeo. La Commissione ha già esaminato la necessità di acquisire una conoscenza approfondita delle affinità e delle differenze tra le disposizioni giuridiche in vigore nei diversi Stati membri e di sviluppare e approfondire i rapporti di cooperazione a livello comunitario. Sotto questo profilo, si sta compiendo un passo importante con la proposta di proclamare un anno europeo contro il razzismo, presentata più avanti al capitolo 3.

I compiti della Comunità europea comprendono "il miglioramento del tenore e della qualità della vita" (articolo 2 TCE), e uno degli obiettivi dell'Unione europea è di promuovere il progresso economico e sociale mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale (articolo B TUE). Inoltre, i trattati impongono all'Unione l'obbligo generale di rispettare i

⁽²²⁾ 9 gennaio 1995, GU N. C 43.

⁽²³⁾ 21 settembre 1995, non ancora pubblicata.

fondamentali diritti dell'uomo (articolo F, paragrafo 2 TUE), nonché alla Comunità l'obbligo generale di sancire il diritto alla libertà di movimento delle persone, vietando ogni discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 6 TCE). La lotta contro il razzismo e la xenofobia è parte integrante di tutte le politiche che, rispettando integralmente i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, intendono garantire la libertà di movimento delle persone in seno alla Comunità. Questo riguarda i lavoratori migranti comunitari (che possono essere cittadini di paesi terzi), come pure i cittadini di taluni paesi terzi che in base a determinati accordi di associazione godono il diritto all'integrazione nel loro paese ospite dopo un determinato periodo di regolare occupazione. La dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione contro il razzismo e la xenofobia dell'11 giugno 1986⁽²⁴⁾ rispecchia chiaramente di una competenza condivisa tra la comunità e gli Stati membri in sede di lotta contro razzismo e xenofobia.

Inoltre, secondo la Corte di Giustizia delle comunità europee, il rispetto dei diritti dell'uomo è parte integrante dei principi generali del diritto comunitario. Sulla base di tali considerazioni, nel 1994 la Commissione ha dichiarato nel suo Libro Bianco sulla politica sociale europea che la Comunità "deve, se vuole tramutare in realtà la libera circolazione nel mercato interno, adoperarsi per fornire a tutti una garanzia contro il timore delle discriminazioni"⁽²⁵⁾; a tale conclusione si è esplicitamente associata la commissione consultiva sul razzismo e sulla xenofobia.

Si tratta dunque di due questioni distinte, seppure legate: la necessità di garantire l'applicazione non discriminatoria della legislazione comunitaria, e quella di disporre di uno strumento giuridico di più ampio respiro contro la discriminazione, sia esso inserito nel Trattato stesso oppure attuato mediante una legislazione accessoria.

Per quanto riguarda la prima questione - l'applicazione non discriminatoria della legislazione comunitaria - vi sono tre soluzioni principali. La prima consiste nell'inserire nel Trattato una clausola generale che vieti la discriminazione, la quale verrebbe quindi applicata automaticamente a tutti gli atti comunitari, così come previsto dal Libro bianco sulla politica sociale e menzionato nella relazione definitiva del gruppo di riflessione sulla Conferenza intergovernativa del 1996. La seconda è di proporre uno strumento orizzontale che imponga agli Stati membri l'obiettivo generale di provvedere all'applicazione non discriminatoria della legislazione comunitaria. La terza consiste nell'inserire, se del caso, negli strumenti adottati nei settori di competenza comunitaria, una clausola che si ispiri all'articolo 14 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che vieti ogni discriminazione in sede di applicazione dello strumento. La prima soluzione è la più semplice, ed è quella che la Commissione preferirebbe. È tuttavia di chiara competenza della Conferenza intergovernativa. Tenuto conto dei nessi tra la prima e la seconda, la Commissione intende, per il momento, ed in attesa dei risultati della Conferenza intergovernativa, applicare la terza soluzione e proporre, se del caso, clausole non discriminatorie negli strumenti comunitari da decidere caso per caso.⁽²⁶⁾

⁽²⁴⁾ Vedi sopra, nota 3.

⁽²⁵⁾ Commissione europea, Libro bianco sulla politica sociale: uno strumento di progresso per l'Unione, COM (94) 333 del 27 luglio 1994, capitolo VI, paragrafo 27.

⁽²⁶⁾ Esistono già alcuni esempi di tali disposizioni nei testi adottati dalla Comunità. Nella cosiddetta direttiva "Televisione senza frontiere" (89/522/CEE), per esempio, gli Stati membri sono tenuti a

Per quanto riguarda la seconda questione - quella di uno strumento giuridico di più ampio respiro contro la discriminazione - la Commissione ha ripetutamente sottolineato la necessità di rafforzare le disposizioni del trattato ed ha annunciato la sua intenzione di "insistere affinché poteri specifici atti a combattere la discriminazione razziale siano inclusi nel trattato"⁽²⁷⁾. Questo obiettivo ha ricevuto l'approvazione della commissione consultiva su razzismo e xenofobia e l'idea è inoltre discussa nella relazione definitiva del gruppo di riflessione sulla Conferenza intergovernativa del 1996. La Commissione ritiene che una legislazione comunitaria concepita al fine di garantire livelli minimi di tutela contro la discriminazione in tutta la Comunità costituirebbe un progresso altamente significativo verso il pieno conseguimento degli obiettivi del trattato.

La Commissione riesaminerà entrambe le questioni alla luce dei progressi compiuti in occasione della Conferenza intergovernativa.

"garantire che le trasmissioni non contengano incitamenti all'odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità" (articolo 22).

⁽²⁷⁾ Commissione europea, Libro bianco sulla politica sociale: uno strumento di progresso per l'Unione, COM (94) 333 del 27 luglio 1994, capitolo IV, paragrafo 25.

1997 : ANNO EUROPEO CONTRO IL RAZZISMO

RELAZIONE INTRODUTTIVA

A Introduzione

Nel suo Programma a medio termine di azione sociale 1995-1997, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare una proposta di decisione del Consiglio volta a designare il 1997 quale Anno europeo contro il razzismo⁽¹⁾.

Questa idea è scaturita dal desiderio di fornire un punto centrale per l'azione a livello europeo al fine di coadiuvare la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nelle nostre società. Come descritto dettagliatamente nella prima parte della presente comunicazione, tutte le istituzioni europee approfondono sforzi per contribuire alla lotta contro il razzismo. Tuttavia, benché non vadano sottovalutate, resta forse il dubbio che queste iniziative non siano state finora un segno sufficientemente chiaro dell'impegno a livello europeo nella lotta contro il razzismo.

Lo scopo specifico della presente proposta è dunque di rendere disponibile uno strumento che consenta alle istituzioni europee di dimostrare, agendo di concerto, che l'Europa è ben lungi dal mettere a tacere la questione, nonché offrire un contributo pratico e concreto alla lotta contro il razzismo, al fine di integrare le iniziative intraprese a livello locale, regionale e nazionale.

L'Anno si prefigge un duplice obiettivo. In primo luogo, sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema, in particolare sul persistere degli atti di razzismo, xenofobia e antisemitismo nelle nostre società. In secondo luogo, promuovere e definire un contributo specifico a livello europeo agli sforzi profusi per eliminare questo problema, in particolare incoraggiando gli scambi di esperienze ed una stretta cooperazione tra gli Stati membri e soprattutto tra le organizzazioni negli Stati membri coinvolte nelle realtà quotidiane della lotta contro il razzismo.

Nel quadro dell'Anno si intende, laddove possibile, attingere alle conclusioni della relazione finale della commissione consultiva su razzismo e xenofobia, costituita dal Consiglio europeo di Corfù nel giugno 1994 e accolta favorevolmente dal Consiglio europeo di Cannes nel giugno 1995⁽²⁾. Tra le proposte presentate in tali conclusioni, nel quadro dell'Anno europeo si potrebbe, per esempio, approfondire ulteriormente la possibilità di prendere le seguenti iniziative:

- l'organizzazione di tavole rotonde e la consultazione di esperti nell'intento di favorire lo scambio di informazioni tra ONG e rappresentanti dei governi in tutta l'Unione;
- l'istituzione di un Premio europeo per i mezzi di informazione per premiare la tolleranza e la comprensione;
- l'allestimento di una mostra itinerante per fornire informazioni sulle iniziative volte ad arginare le manifestazioni di intolleranza;

⁽¹⁾ COM (95) 134 del 12 aprile 1995, paragrafo 6.5.1.

⁽²⁾ Consiglio europeo di Corfù, 24-25 giugno 1994, Conclusioni della presidenza; Consiglio europeo di Cannes, 26-27 giugno 1995, Conclusioni della presidenza.

- il sostegno finanziario per la costituzione di una "scuola itinerante contro la discriminazione e il razzismo", descritta dettagliatamente nella relazione finale della commissione consultiva.

Come menzionato nel preambolo alla proposta, i compiti della Comunità europea comprendono "il miglioramento del tenore e della qualità della vita" (articolo 2 TCE) e uno degli obiettivi dell'Unione europea è di promuovere il progresso economico e sociale mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale (articolo B TUE). Gli obiettivi dell'Unione vanno perseguiti nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà descritto dall'articolo 3b del Trattato CE, in conformità del quale saranno adottate misure a livello comunitario nei settori che non sono di sua esclusiva competenza "soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario" (articolo 3b, paragrafo 2, TCE).

La responsabilità primaria di far fronte al problema del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo incombe alle autorità locali, regionali e nazionali. Esiste nondimeno una dimensione sostanzialmente europea del problema ed attività complementari adeguate a livello europeo possono dunque avere un valore aggiunto. Viene ripetutamente avanzata da più parti la richiesta di un'esplicita risposta europea che integri e sostenga le azioni intraprese a livello nazionale. Per usare le parole della commissione consultiva: "Per poter essere efficace, l'azione comune deve essere integrata, sostenuta, posta in rilievo e consolidata da un risoluto intervento a livello comunitario. La lotta contro il razzismo e la xenofobia rientra fra le responsabilità sia nazionali che comunitarie e richiede una combinazione di misure nel campo dell'istruzione e della cooperazione, rafforzate da una chiara comprensione di ciò che costituisce un comportamento inaccettabile e da un messaggio che affermi risolutamente che un tale comportamento non sarà tollerato". L'Anno europeo contro il razzismo sarà uno strumento di sensibilizzazione destinato a promuovere una maggiore consapevolezza del modo in cui l'azione comunitaria e la cooperazione possono integrare le misure adottate dai singoli Stati membri e contribuire all'eliminazione dei pregiudizi e delle discriminazioni, avvicinando in tal modo le istituzioni europee ai cittadini.

B Base giuridica

L'articolo 235 del trattato CE, ai sensi del quale la Comunità può intervenire laddove un'azione risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità senza che il trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, costituisce la base giuridica adeguata per la proposta di decisione.

In base a quanto deciso dalla Corte di Giustizia della Comunità europea, il rispetto dei diritti fondamentali è un principio generale del diritto comunitario e la lotta al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo ne è un elemento. L'articolo F, paragrafo 2, TUE rappresenta un esplicito riconoscimento di tale principio. Inoltre, le campagne di sensibilizzazione sia sul pericolo che il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo costituiscono per la coesione economica e sociale sia sui vantaggi ottenibili mediante le politiche di integrazione e la promozione di scambi di informazioni in questi settori, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della Comunità europea, fissati dall'articolo 2 del trattato CE.

Come affermato in precedenza, il persistere delle manifestazioni di razzismo, xenofobia e antisemitismo in tutta l'Europa, nonché la dimensione transnazionale del fenomeno, esigono un'azione a livello europeo che sostenga ed integri le misure adottate ad altri livelli.

Sono altresì in atto iniziative comunitarie in questo settore, descritte dettagliatamente nella presente comunicazione. Le diverse istituzioni comunitarie hanno inoltre ripetutamente espresso l'esigenza di un'azione comunitaria più concertata, esigenza di cui si dà un ampio resoconto nella comunicazione e nel preambolo alla proposta.

Il trattato CE non conferisce i necessari poteri specifici per formulare le misure contro il razzismo. Di conseguenza, nella misura in cui le disposizioni della proposta si dimostrano fondamentali per le iniziative degli Stati membri finalizzate a promuovere l'integrazione e a sopprimere il razzismo nell'Unione, la Comunità ha competenza a legiferare e l'articolo 235 del trattato CE costituisce la base giuridica adeguata. Tale articolo stabilisce i limiti entro i quali il razzismo e la xenofobia possono essere affrontati sul piano comunitario.

C Descrizione degli articoli

L'articolo 1 proclama il 1997 "Anno europeo contro il razzismo".

L'articolo 2 enuncia gli obiettivi dell'Anno europeo, segnatamente sensibilizzare l'opinione pubblica e divulgare informazioni sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo in tutta l'Unione ponendo l'accento sui pericoli che l'espressione di tali pregiudizi costituisce per la coesione economica e sociale dell'Unione e sui vantaggi ottenibili mediante le politiche di integrazione, nonché intraprendendo un'ampia diffusione delle informazioni concernenti le misure e le azioni adottate a livello nazionale ed europeo per la lotta contro il razzismo. L'iniziativa intende inoltre promuovere il principio della solidarietà tra tutti i membri della società, incoraggiando le vittime di atti di razzismo, xenofobia e antisemitismo a prendere parte al processo di integrazione europea.

L'articolo 3 elenca esempi di misure concepite per mettere in atto gli obiettivi enunciati dall'articolo 2. Essi si basano sul modello di altri Anni europei organizzati in passato, e comprendono l'uso di un logo comune, campagne di informazione e concorsi.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un comitato di natura consultiva composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un comitato di coordinamento nazionale, o di un organo amministrativo equivalente, in tutti gli Stati membri, incaricato di organizzare l'Anno europeo ed assicurare che tutti gli organismi interessati vengano rappresentati.

L'articolo 6 definisce la procedura da seguire per dare esecuzione alla decisione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla gestione.

L'articolo 7 prevede che la Commissione e gli Stati membri vigilino affinché siano garantite la compatibilità e il carattere complementare delle azioni adottate nel quadro dell'Anno europeo rispetto ad altre attività in questo settore, siano esse intraprese dall'Unione o dal Consiglio d'Europa.

L'articolo 8 definisce una procedura mediante la quale la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una relazione di valutazione del lavoro svolto durante l'Anno.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proclama il 1997 "Anno europeo contro il razzismo"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

considerando che gli Stati membri, nel preambolo dell'Atto unico europeo, hanno sottolineato la necessità di "promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale",

considerando che secondo l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione "rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario",

considerando che la promozione in tutta la Comunità di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, l'innalzamento del livello di vita e della qualità della vita negli Stati membri rappresentano finalità della Comunità,

considerando che la promozione del progresso economico e sociale mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale costituisce un obiettivo dell'Unione,

considerando che il persistere degli atteggiamenti razzisti e xenofobi pregiudica la coesione economica e sociale dell'Unione,

considerando che gli atteggiamenti razzisti e xenofobi possono costituire un ostacolo per l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di circolazione,

⁽¹⁾ GU

⁽²⁾ GU

⁽³⁾ GU

⁽⁴⁾ GU

considerando che le maggiori difficoltà economiche precludono a numerose persone all'interno della Comunità la possibilità di partecipare pienamente alla vita economica, sociale e politica e costituiscono un terreno favorevole al propagarsi degli atteggiamenti razzisti e xenofobi,

considerando che il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo devono essere affrontati principalmente a livello locale, regionale e nazionale,

considerando che esiste nondimeno una dimensione sostanzialmente europea del problema e che gli scambi di informazioni e di esperienze, nonché la cooperazione e la consultazione sulle misure adottate contro il razzismo e la xenofobia, tra la Commissione, gli Stati membri ed i rappresentanti degli organismi impegnati nella lotta contro il razzismo sono fondamentali per la promozione della solidarietà all'interno della Comunità,

considerando che le misure da adottare a livello europeo sono intese a coordinare e integrare le diverse misure attuate a diversi livelli negli Stati membri,

considerando che il 5 aprile 1977, con una dichiarazione comune sui diritti fondamentali il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sancivano il rispetto, da parte delle istituzioni, dei "diritti fondamentali, quali risultano in particolare dalle costituzioni degli Stati membri nonché dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"⁽⁵⁾,

considerando che l'11 giugno 1986 il Parlamento europeo, il Consiglio, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune contro il razzismo e la xenofobia nella quale si sottolinea "l'importanza di una informazione adeguata ed obiettiva e di una sensibilizzazione di tutti i cittadini di fronte ai pericoli del razzismo e della xenofobia e la necessità di vigilare costantemente affinché venga evitato o represso qualsiasi atto o forma di discriminazione"⁽⁶⁾,

considerando che il 29 maggio 1990 il Consiglio ed i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno approvato una risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia⁽⁷⁾,

considerando che il Consiglio europeo in diverse occasioni ha condannato il razzismo e la xenofobia sollecitando misure efficaci da adottare in tutti gli Stati membri⁽⁸⁾,

considerando che nel giugno 1994 il Consiglio europeo riunitosi a Corfù ha deciso di aumentare i suoi sforzi intesi a sviluppare una strategia globale a livello di Unione, mirata a contrastare il razzismo e la xenofobia,

considerando che nel giugno 1995 il Consiglio europeo riunitosi a Cannes ha accolto favorevolmente le conclusioni della relazione finale della commissione consultiva su razzismo e xenofobia, del 30 maggio 1995, e la relazione dei consigli "Giustizia" e "Affari interni",

⁽⁵⁾ GU n. C 103 del 27.4.1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 158 del 25.6.1986, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 157 del 17.6.1990, pag.1.

⁽⁸⁾ Dublino, giugno 1990; Maastricht, dicembre 1992; Edimburgo, dicembre 1993; Copenaghen, giugno 1993.

considerando che nella sua relazione del 23 luglio 1990, la commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia del Parlamento europeo ha raccomandato la proclamazione di un Anno europeo per l'armonia tra i popoli,

considerando che le risoluzioni del Parlamento europeo contro il razzismo e la xenofobia, in particolare quelle del 21 aprile 1993, del 3 dicembre 1993, del 27 ottobre 1994, del 27 aprile 1995 e del 27 ottobre 1995, condannavano vigorosamente il razzismo e la xenofobia⁽⁹⁾;

considerando che il 19 gennaio 1995, nella sua risoluzione in risposta al Libro bianco della Commissione sulla politica sociale europea, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte intese a garantire la pari opportunità sul luogo di lavoro tra tutte le persone, senza distinzioni di età, razza, sesso, menomazioni o opinioni⁽¹⁰⁾,

considerando che il 25 novembre 1992 il Comitato economico e sociale nella sua risoluzione sul razzismo, la xenofobia e l'intolleranza religiosa sollecitava gli Stati membri ad intraprendere con urgenza un'azione efficace e faceva appello al Consiglio europeo affinché fornisse gli orientamenti per proporre l'adozione di misure concrete volte a contrastare il pregiudizio e la violenza razzisti,

considerando che nelle loro risoluzioni sul razzismo e la xenofobia del 5 e del 23 ottobre 1995, rispettivamente i consigli "Occupazione e affari sociali" e "Istruzione" hanno preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare l'azione futura finalizzata alla lotta contro il razzismo e la xenofobia⁽¹¹⁾,

considerando che le Nazioni Unite hanno proclamato il 1995 "Anno internazionale della tolleranza" e il Consiglio d'Europa ha avviato, sulla base della dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993, una campagna europea per la gioventù contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza quale parte integrante delle sue attività in questo campo,

considerando che è importante fondarsi su tale esperienza a livello dell'Unione europea in particolare per evitare duplicazioni del lavoro, così come sottolineato in occasione della riunione quadripartita tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa tenutasi a Madrid il 6 novembre 1995,

considerando che il 21 ottobre 1995, in occasione del vertice delle parti sociali a Firenze, è stata adottata una dichiarazione comune sulla prevenzione della discriminazione razziale e della xenofobia e la promozione della parità di trattamento sul luogo di lavoro,

considerando che la Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale descrive il suo intervento contro il razzismo,

⁽⁹⁾ GU n. 150 del 31.5.1993, pag. 127; GU n. C 342 del 20.12.1993, pag. 19; GU n. C 323 del 21.11.1994, pag. 154; GU n. C 126 del 22.6.1995, pag. 75; (la risoluzione del 27.10.1995 non è stata ancora pubblicata.)

⁽¹⁰⁾ GU n. C 43 del 20.2.1995, pag. 63, punto 24.

⁽¹¹⁾ GU n. C 296 del 10.11.1995, pag. 13.

GU n. C 312 del 23.11.1995, pag. 1.

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, altri poteri se non quelli sanciti dall'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

Il 1997 è proclamato "Anno europeo contro il razzismo".

Articolo 2

L'Anno europeo contro il razzismo si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica e divulgare informazioni sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nella Comunità;
- b) porre in luce i pericoli che la discriminazione basata su razza, colore della pelle, religione e origine nazionale o etnica costituisce per la coesione economica e sociale della Comunità;
- c) rendere noti al pubblico i vantaggi ottenibili con le politiche d'integrazione, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'alloggio e dell'occupazione;
- d) incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure necessarie per contrastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nella Comunità;
- e) intraprendere un'ampia diffusione di informazioni in merito alle misure ed alle iniziative poste in atto a livello nazionale ed europeo per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo;
- f) promuovere il principio della solidarietà tra tutti i membri della società;
- g) incoraggiare le vittime di atti di razzismo, xenofobia e antisemitismo a prendere parte al processo di integrazione europea.

Articolo 3

1. Le misure intese a conseguire gli obiettivi di cui dall'articolo 2 includono, in particolare:

- l'uso di un logo e di parole d'ordine comuni;
- l'organizzazione di concorsi e premi a livello comunitario;
- l'organizzazione, da parte di enti pubblici e privati e delle parti sociali, di manifestazioni locali ed itineranti concepite per porre in luce e promuovere i risultati di progetti relativi all'integrazione sociale e nelle campagne contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo a livello nazionale e comunitario;
- la cooperazione con i mezzi di comunicazione nell'ambito di campagne di informazione, in particolare sul contributo apportato dagli immigrati e dagli appartenenti alle minoranze etniche al benessere economico della Comunità;
- la pubblicazione di informazioni a livello nazionale e comunitario, tra l'altro, sulle manifestazioni che hanno luogo nel corso dell'Anno.

2. La descrizione dettagliata delle misure di cui al paragrafo 1 figura in allegato.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione.
2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Su iniziativa del presidente, o su richiesta di uno dei suoi membri, il comitato esamina qualsiasi questione connessa all'esecuzione della presente decisione e alle misure nazionali nell'ambito dell'Anno europeo.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro provvede affinché venga costituito un comitato di coordinamento nazionale, o un ente amministrativo equivalente, incaricato di organizzare la partecipazione degli Stati membri - e, laddove opportuno, delle autorità locali e regionali all'Anno europeo.
2. Il comitato o l'ente di cui al paragrafo 1 provvede affinché siano rappresentati tutti gli enti e le organizzazioni impegnati nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo.

Articolo 6

1. Le richieste di finanziamento per le misure di cui al punto B dell'allegato sono presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati, sentito il comitato di coordinamento nazionale o un ente amministrativo equivalente costituito a norma dell'articolo 5.
2. Le decisioni sulle misure di cui ai punti A e B dell'allegato sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui dall'articolo 4. La Commissione assicura un'equa distribuzione delle risorse tra gli Stati membri e tra le diverse organizzazioni impegnate nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo.

Articolo 7

La Commissione vigila affinché le misure previste dalla presente decisione siano coerenti con altre iniziative comunitarie e ad esse complementari, in particolare i programmi di istruzione e di formazione, le azioni di lotta contro l'esclusione sociale, nonché le attività intraprese dal Consiglio d'Europa.

Articolo 8

La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni i progressi compiuti nelle attività realizzate e presenta una relazione finale sull'esecuzione del programma entro il 31 dicembre 1998.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO
Azioni relative alle misure di cui all'articolo 3

A. *Progetti da finanziare attingendo esclusivamente al bilancio comunitario*

1. Organizzazione di seminari a livello europeo destinati a potenziare la cooperazione transnazionale, tra cui le manifestazioni di apertura e chiusura dell'Anno.

Costo stimato: 17%

2. Informazioni e campagne pubblicitarie a livello comunitario, tra cui:

- la realizzazione e la promozione di un logo e di uno slogan comuni per l'Anno europeo;
- la preparazione e la distribuzione di materiale scritto e di audiovisivi mirati a stimolare l'interesse del pubblico;
- la cooperazione con i mezzi di informazione.

Costo stimato: 25%

3. Premi e concorsi, tra cui:

- l'organizzazione di concorsi a livello europeo, ponendo in luce i risultati ottenuti nella lotta contro il razzismo;
- l'assegnazione di premi ai mezzi di informazione a livello europeo per premiare la tolleranza e la comprensione.

Costo stimato: 25%

4. Altri interventi

Indagini e studi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche dell'Anno europeo; studi di valutazione in merito all'impatto dell'Anno europeo.

Costo stimato: 5%

5. Spese amministrative per l'Anno europeo

Assistenza tecnica per mettere in atto le iniziative di cui all'articolo 3 della decisione.

B. *Misure co-finanziate dal bilancio comunitario*

Progetti e manifestazioni a livello regionale e locale imperniati sulle tematiche dell'Anno europeo.

Potrà essere concesso un sostegno finanziario pari ad un massimo del 50% dei costi di tali iniziative. Le richieste di rimborso dovranno essere presentate alla Commissione dagli Stati membri, i quali dovranno effettuare una selezione iniziale dei progetti sulla base del contributo che potrebbero dare alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente decisione.

Costo stimato: 28%

C. *Misure per cui non sono previsti finanziamenti attinti al bilancio comunitario*

Azioni volontarie intraprese da operatori pubblici e privati:

- l'uso del logo e dello slogan comuni dell'Anno europeo nelle campagne di sensibilizzazione e nelle manifestazioni;
- la divulgazione di informazioni sull'Anno europeo mediante i mezzi di comunicazione.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Titolo dell'operazione

Anno europeo contro il razzismo : 1997

2. Voci di bilancio interessate

B3 - 4114 Misure contro il razzismo
Parte A (spese amministrative): Cfr. paragrafo 10.

3. Base giuridica

Articolo 235 del trattato che istituisce le Comunità europee.

4. Descrizione

4.1 *Obiettivi*

L'Anno europeo contro il razzismo si prefigge i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare l'opinione pubblica e divulgare informazioni sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nell'Unione europea;
- porre in luce i pericoli che la discriminazione basata su razza, colore, religione e origine nazionale o etnica costituisce per la coesione economica e sociale dell'Unione;
- rendere noti al pubblico i vantaggi ottenibili con le politiche d'integrazione, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'alloggio e dell'occupazione;
- incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure necessarie per contrastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nell'Unione;
- intraprendere un'ampia diffusione di informazioni in merito alle misure ed alle iniziative poste in atto a livello nazionale ed europeo per la lotta contro il razzismo;
- promuovere il principio della solidarietà tra tutti i membri della società;
- incoraggiare le vittime di atti di razzismo, xenofobia e antisemitismo a prendere parte al processo di integrazione europea.

4.2 *Durata*

La durata del piano d'azione sarà di 24 mesi, comprensivi di 12 mesi di preparazione e 6 mesi di valutazione.

5. Classificazione delle spese

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---------|
| 5.1 | <i>Spese non obbligatorie</i> | |
| 5.2 | <i>Stanziamanti non differenziati</i> | |
| | <i>Stanziamanti differenziati</i> | B3-4114 |
| 5.3 | <i>Tipi di entrate</i> | nessuno |

6. Natura delle spese

6.1 *100% della spesa:* per attività legate a contratti per la fornitura di servizi (spese relative a studi, conferenze e seminari, coordinamento delle informazioni e delle pubblicazioni; consulenza e assistenza direttamente legate alla realizzazione degli obiettivi del piano d'azione di cui costituiscono parte integrante).

6.2 *Sovvenzioni per le attività:* fino al 50% del costo delle misure co-finanziate dal bilancio comunitario (punto B dell'allegato).

6.3 *Abbuono di interessi:* non previsto.

6.4 *Altri tipi di spesa:* non previsti.

6.5 *Rimborsi:* la restituzione di pagamenti effettuati sarà richiesta nel caso in cui un'iniziativa non soddisfi gli obiettivi del contratto. Non è previsto alcun successo "economico" in senso stretto.

7. Impatto finanziario

7.1 Il costo è stato calcolato sulla base dell'esempio fornito da altri Anni europei e dell'esperienza maturata dall'Unità nelle iniziative contro il razzismo.

7.2 Ripartizione

	1996	1997	Totale
	MECU	MECU	MECU
Premi e concorsi	0,3	1,2	1,5
Campagne pubblicitarie	0,5	1,0	1,5
Manifestazioni a livello europeo	0,2	0,8	1,0
Studi	0,3	-	0,3
Manifestazioni a livello regionale e locale	-	1,7	1,7
Totale	1,3	4,7	6,0

La ripartizione è fornita solo a titolo indicativo e non prevede le cifre che saranno attribuite alle diverse voci dalle autorità competenti in materia di bilancio. La ripartizione per settore di intervento è fornita a titolo di orientamento. Gli importi per il 1996 saranno resi disponibili mediante trasferimenti interni nel quadro della linea di bilancio B3-41. La spesa per il 1997 dovrà essere definita nel quadro del progetto di bilancio preliminare.

7.3 <i>Scadenario</i>	MECU	MECU	MECU
	1996	1997	1998
Stanziamenti d'impegno	1,3	4,7	
Stanziamenti di pagamento	0,5	3,5	2,0

8. Misure contro le frodi

Supervisione da parte dei servizi finanziari della Commissione e revisione immediata laddove necessaria.

9. Vantaggi in termini di costo

9.1 Obiettivi specifici

Gli obiettivi sono descritti al punto 4. I beneficiari finali sono la società nel suo insieme e in particolare le vittime di atti di razzismo e xenofobia; i beneficiari immediati sono le associazioni che prendono parte alle attività ammesse a fruire dei fondi comunitari, sebbene anche la popolazione nel suo insieme sia compresa tra i beneficiari.

9.2 Motivazione

Il persistere del problema del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo in tutta la Comunità europea costituisce una sfida importante per le nostre società e benché sia difficile quantificare l'esatta entità del problema, è tuttavia impossibile ignorarlo. Azioni criminali di matrice razzista vengono segnalate in tutta la Comunità con inquietante regolarità. Ancora più allarmante è una tendenza occulta al pregiudizio e alla discriminazione riscontrabile in vari ceti sociali, nonché l'uso sempre più comune di un linguaggio razzista nelle manifestazioni politiche pubbliche in tutti gli Stati membri della Comunità. L'opinione pubblica ha preso coscienza del fatto che il razzismo costituisce un grave pericolo per la società democratica e di conseguenza diventano sempre più pressanti le richieste di provvedimenti, da adottare a tutti i livelli - locale, regionale, nazionale ed europeo -, per far fronte al problema.

Inoltre, l'impegno della Comunità di rispettare i diritti fondamentali è ora sancito dallo stesso trattato sull'Unione europea. Il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione costituisce uno dei suoi principi essenziali, e la recrudescenza degli atteggiamenti razzisti e xenofobi è in netto contrasto con tale diritto.

Ciascuno di questi fenomeni è di per sé sufficientemente vasto da meritare un importante investimento nei tentativi di trovare soluzioni. Mediante la divulgazione di informazioni e le campagne di sensibilizzazione in merito ai vantaggi che le politiche di integrazione presentano per la stabilità economica e sociale, ed al pericolo che la discriminazione razziale e le manifestazioni di violenza in tutta l'Unione costituiscono per tale stabilità economica e sociale, si intende contribuire alla lotta contro il razzismo.

9.3 Monitoraggio e valutazione

Poiché questa azione promuove la divulgazione di informazioni in merito alle misure e alle iniziative intraprese a livello nazionale ed europeo per contrastare il razzismo, la valutazione rientra tra gli obiettivi del piano d'azione.

Le valutazioni esterne, effettuate da esperti indipendenti incaricati dalla Commissione, inseriranno i risultati dell'azione in un contesto comparativo e determineranno le conseguenze di tali risultati per la politica regionale, nazionale o europea.

La Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione finale sull'esecuzione del programma entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

9.4 *Compatibilità con il programma finanziario*

L'azione sarà inserita nella pianificazione finanziaria della voce pertinente.

10. **Spese amministrative**

L'effettiva mobilitazione delle necessarie risorse amministrative dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sulla ripartizione delle risorse, tenuto conto del numero di personale e degli importi supplementari approvati dalle autorità competenti in materia di bilancio. La ripartizione delle riserve supplementari va considerata nel contesto delle priorità fissate dalla Commissione entro i limiti dei mezzi finanziari disponibili nel quadro del bilancio annuale.

10.1 *Incidenza sul numero di posti di lavoro*

Tipo di posti di lavoro	Personale da assegnare alla gestione dell'operazione		Fonte		Durata
	Posti fissi	Posti temporanei	Risorse a disposizione della DG o dei servizi interessatip	Risorse supplementari	
Funzionari o personale temporaneo	A	1	1		2 anni (durata del programma)
	B				
	C	1	1		
Altre risorseA		4	4		
TOTALE		2	4	6	

10.2 *Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari*

Linee di bilancio	Importi	Metodo di calcolo

Le spese per il personale assegnato alla gestione dell'operazione, mediante ridestinazione delle risorse esistenti è stimata in:

Funzionari (Voci A1, A2, A5):	400.000 ECU
Assistenza tecnica (Punto A 1178):	435.000 ECU
TOTALE	835.000 ECU

10.3 Incremento delle altre spese derivante dall'operazione

Linea di bilancio	Importi	Metodo di calcolo
A-2510	198 000	8 reunioni del comitato ad hoc
TOTALE	198 000	

Le spese per l'attrezzatura di assistenza tecnica (A238) e le spese per le missioni (A130), mediante ripartizione delle risorse interne, sono rispettivamente stimate in 100.000 ECU (A238) e 20.000 ECU (A130).

ISSN 0254-1505

COM(95) 653 def.

DOCUMENTI

IT

05 16 06

N. di catalogo : CB-CO-95-765-IT-C

ISBN 92-77-98726-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo